

Informativa per la clientela di studio

N. 69 del 08.06.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Rateizzazione delle multe stradali e altre novità

Gentile cliente,

*con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza che, in materia di **circolazione stradale**, il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 6535 del 22 aprile 2011, dedicata alla Legge 120/10 (Codice della strada), ha introdotto alcune importanti novità relativamente alla **rateizzazione delle multe**, al **permesso di guida a ore** e alla **confisca del veicolo**.*

Premessa

Con la nota sono state fornite innanzitutto indicazioni sulla possibilità di **rateizzare le multe** (sanzioni amministrative pecuniarie).

La **ratio** dell'applicazione di tale istituto è rappresentata dall'esigenza di venire incontro ai meno abbienti e dalla eventualità di disincentivare il contenzioso, visto che chi chiede la rateizzazione deve rinunciare alla proposizione del ricorso.

Vi sono, dunque, all'interno della disposizione, sia **finalità sociali**, ovvero il beneficio concesso al trasgressore che si trovi in disagiate condizioni economiche, sia **finalità deflative** del contenzioso.

Condizioni per chiedere la rateizzazione

La **rateizzazione** si può applicare alle seguenti **condizioni**:

- che le sanzioni **superino i 200 euro**;
- che il trasgressore si trovi in una situazione di **disagio economico**, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

L'istanza

Per richiedere la rateizzazione è necessario che l'interessato presenti un'**istanza** *ad hoc* all'Amministrazione accertatrice, **entro 30 giorni**; tale istanza dovrà essere inoltrata anche all'ufficio o al comando da cui dipende l'organo accertatore.

La presentazione dell'istanza **preclude la facoltà di ricorrere** al prefetto o al Giudice di pace.

Entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, l'autorità competente dovrà decidere se concedere o meno il beneficio della rateizzazione; la **decisione** potrà essere adottata con **provvedimento di:**

- **accoglimento;**
 - **rigetto;**
- mentre l'eventuale **silenzio** produce il rigetto della stessa.

Rigetto dell'istanza

In caso di **non accoglimento**, a seguito del provvedimento di rigetto o del silenzio-rigetto, il sanzionato **entro 30 giorni** potrà:

- proporre **ricorso** al Giudice di pace
- oppure effettuare il **pagamento** della sanzione nella misura intera.

Accoglimento dell'istanza

Nelle ipotesi di **accoglimento** della richiesta di rateizzazione sarà **notificato** il provvedimento all'interessato e **comunicato** all'ufficio o al comando da cui dipende l'organo accertatore.

In tali ipotesi:

- 1)** il pagamento potrà essere ripartito fino a un **massimo di 60 rate mensili**, con l'applicazione degli interessi;
- 2)** l'ammontare di ciascuna rata, comunque, **non** potrà essere **inferiore a 100 euro**;
- 3)** l'organo accertatore dovrà poi **verificare la regolarità** dei pagamenti di ciascuna rata;
- 4)** in caso di **mancato pagamento** della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore **decadrà automaticamente dal beneficio**.

Permesso di guida a ore

In caso di violazione grave, per la quale è prevista la sanzione accessoria della **sospensione della patente**, il titolare può chiedere al prefetto, **entro cinque giorni** dal ritiro effettuato dall'organo di vigilanza stradale, un **permesso per guidare in determinate fasce orarie**.

Il permesso di guida può essere **applicato**:

- solo agli **illeciti** classificati come **amministrativi** e non anche a quelli penali;
- per un massimo di **3 ore** giornaliere;
- per **motivi di lavoro**;
- se è impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di impiego con mezzi pubblici oppure se deve assistere una persona disabile.

È subordinato alle seguenti **condizioni**:

- l'assenza di incidente conseguente all'infrazione;
- la possibilità di concessione per una sola volta;
- non vi deve essere connessione con una fattispecie che abbia rilevanza penale.

Osserva: la **guida in stato di ebbrezza** è un reato quando il tasso alcolemico supera 0,8 grammi/litro, mentre è stata depenalizzata solo nella fascia di violazione più lieve (da 0,5 a 0,8 g/l); quindi il permesso può essere richiesto solo in quest'ultimo caso.

Per l'esame della richiesta la prefettura è tenuta a **valutare** i motivi documentati, oltre alla gravità della violazione commessa e al pericolo che potrebbe derivare dall'ulteriore circolazione dell'interessato.

In caso di **accoglimento della richiesta**, il conducente verrà autorizzato a guidare per non più di tre ore al giorno, con precisa indicazione delle fasce orarie e dei giorni. Nel contempo, però, il **periodo di sospensione** della patente **subirà l'aumento** per un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali viene autorizzata la guida.

Confisca del veicolo

Con la riforma, la sanzione accessoria della **confisca del veicolo** è stata resa **amministrativa** anche in presenza di reati (come nel caso di alcol o droga alla guida), mentre l'illecito che costituisce il presupposto della confisca ha conservato, in quanto ipotesi di reato, la propria natura penale.

Fermo restando il sequestro immediato, l'interessato potrà poi chiedere che il **veicolo** venga **affidato in custodia** al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, per evitare le spese di deposito per il non breve periodo che passa fino alla condanna definitiva.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....